

COMUNE DI SINOPOLI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

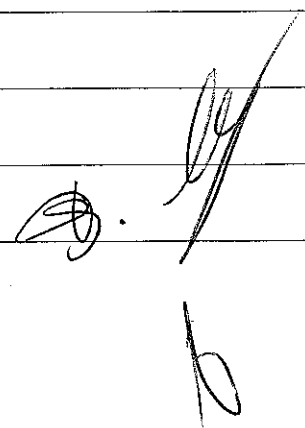
Comuni di Sinopoli (capofila), Melicuccà, San Procopio, Sant'Eufemia
d'Aspromonte e Seminara.

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventisei (26) del mese di febbraio, nella sede comunale, innanzi a me Dott. Alfredo Priolo, segretario del comune in intestazione, con potere di rogare i contratti nei quali l'ente è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, sono presenti i signori:

Dott. Ing. Giuseppe Marino, nato a Bagnara Calabria (RC), il 08/11/1971, il quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza dei comuni di Sinopoli (capofila), Melicuccà, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte e Seminara, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Sinopoli, ai sensi dell'articolo 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000, e per delega dei comuni di Melicuccà, prot. n. 384 del 15/02/2016, San Procopio, prot. n. 2/EM del 22/02/2016, Sant'Eufemia d'Aspromonte, prot. n. 1078 del 19/02/2016 e Seminara, prot. n. 1134 del 24/02/2016;

il Dott. Familiare Gabriele Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 24/05/1983 ed ivi residente in via San Cristoforo n. 35, (CF. FMLGRL83E24H224P), in qualità di

RELENTOMO
U. 5/2016



procuratore del sig. Rosario Azzarà, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14/10/1945, giusta procura speciale rep. n. 85943 del 12/10/2012, registrata a Reggio Calabria il 08/11/2012 al n. 4237, il quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza dell'impresa ASED srl, con sede in Melito di Porto Salvo (RC) via Porto Salvo n. 61/63, codice fiscale 01215350800.

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

PREMESSO CHE

- in data 09/05/2013 i comuni di Sinopoli, Melicuccà, San Procopio, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Seminara e la Provincia di Reggio Calabria siglavano un protocollo d'intesa per la gestione associata del Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, individuando il Comune di Sinopoli quale comune capofila;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del comune di Sinopoli n. 137, in data 29/10/2014, si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante procedura aperta, con le modalità di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- con la suddetta determinazione è stato disposto di assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
- con determinazione della Stazione Unica Appaltante Provinciale – Servizio 137/00 - Progr. Serv. n. 382 del 02/10/2015, n. 376 del 05/10/2015 Registro Settore, è stata aggiudicata provvisoriamente la gara per la Gestione integrata

dei rifiuti urbani – Comuni: Sinopoli (capofila), Melicuccà, Sant'Eufemia

D'Aspromonte, San Procopio, Seminara, all'impresa ECOLOGIA E SERVIZI

ITALIA srl;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 165, in

data 26/10/2015, è stata aggiudicata definitivamente la gara per la Gestione

integrata dei rifiuti urbani – Comuni: Sinopoli (capofila), Melicuccà, Sant'Eufemia

D'Aspromonte, San Procopio, Seminara, all'impresa ECOLOGIA E SERVIZI

ITALIA srl;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione

definitiva in data 05/11/2015;

- con nota assunta agli atti del Comune di Sinopoli con prot. n. 60 del 07/01/2016

la suddetta impresa ha rinunciato all'appalto per sopraggiunte commesse e per

problematiche interne aziendali;

- con nota prot. n. 20699 del 20/01/2016, assunta agli atti del Comune di Sinopoli

con prot. n. 354 del 21/01/2016, la SUAP di Reggio Calabria ha trasmesso gli

atti della seconda graduata, la ASED srl;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo reg. gen.

n. 7 del 02/02/2016 e reg. di settore n. 11 del 25/01/2016, è stata aggiudicata

definitivamente la gara per la Gestione integrata dei rifiuti urbani – Comuni:

Sinopoli (capofila), Melicuccà, Sant'Eufemia D'Aspromonte, San Procopio,

Seminara, all'impresa ASED srl, che ha offerto il prezzo di € 3.653.871,07 oltre

iva al 10%, come di seguito ripartito tra i vari comuni:

a) Sinopoli € 722.068,01 (€/mese 12.034,47);

b) Melicuccà € 329.090,88 (€/mese 5.484,85);

c) San Procopio € 208.918,06 (€/mese 3.481,97);

d) Sant'Eufemia d'A. € 1.383.944,98 (€/mese 23.065,75);

e) Seminara € 1.009.849,14 (€/mese 16.830,82).

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Le Amministrazioni comunali di Sinopoli (Capofila), Melicuccà, Sant'Eufemia D'Aspromonte, San Procopio, Seminara, come sopra rappresentati, affidano all'impresa ASED srl. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

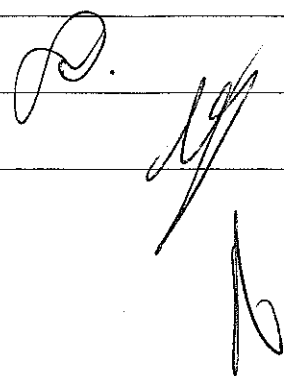
Art. 3 - Durata

Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 07/03/2016 e terminerà il 06/03/2021.

Art. 4 - Proroga

Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso delle Amministrazioni interessate in relazione esclusivamente alle esigenze delle stesse di definire le procedure per la selezione di un nuovo contraente affidatario e del conseguente passaggio gestionale, allo scopo di assicurare la continuità del servizio erogato.

La proroga del contratto è disposta dalle Amministrazioni senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta



inviata allo stesso con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 5 - Garanzie

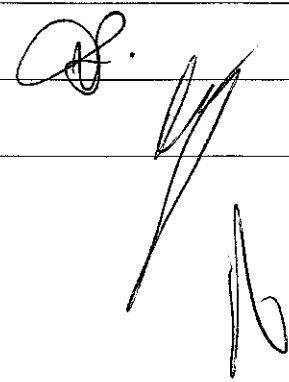
L'aggiudicatario ha provveduto in data 16/02/2016, alla costituzione di una garanzia di euro 182.693,55 pari al 5% dell'importo contrattuale, impresa in possesso della certificazione di qualità, mediante Polizza garanzia fideiussoria n. 77776289 rilasciata da Allianz S.p.A., agenzia 865000/subagenzia 55 di Reggio Calabria

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che siano, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione interessata.

L'aggiudicatario ha altresì prodotto polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) n 1/59573/60/763927219 del 11/12/2015, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., con scadenza al 15/12/2016 con massimale di € 2.000.000,00.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nei modi previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato e



l'offerta tecnica, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 7 - Prezzo

Il corrispettivo dell'appalto del servizio viene determinato nella somma complessiva di euro 3.653.871,07 (euro tremilioneisecentocinquantatremilaottocentosettantuno/07), tenuto conto del ribasso del 1,77 % offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge, come di seguito ripartito tra i vari comuni:

f) Sinopoli € 722.068,01 (€/mese 12.034,47);

g) Melicuccà € 329.090,88 (€/mese 5.484,85);

h) San Procopio € 208.918,06 (€/mese 3.481,97);

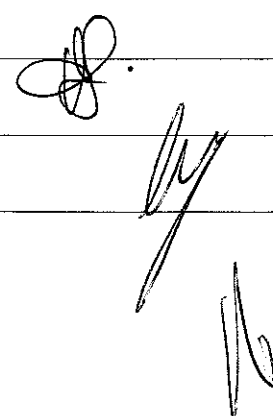
i) Sant'Eufemia d'A. € 1.383.944,98 (€/mese 23.065,75);

j) Seminara € 1.009.849,14 (€/mese 16.830,82).

Il prezzo di aggiudicazione del servizio è fisso per i primi due anni. Per gli anni successivi, il prezzo sarà oggetto, su istanza dell'aggiudicatario, di revisione periodica annuale ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile e sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio determinati annualmente dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in relazione a specifiche aree territoriali, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

Le Amministrazioni sottopongono a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al



documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Le Amministrazioni provvedono d'ufficio all'acquisizione del DURC. Le Amministrazioni acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto in occasione:

a) della stipula del presente contratto;

b) del pagamento delle prestazioni.

L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo agli eventuali subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 9 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'appaltatore è tenuto a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso i

Comuni almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative prestazioni e a trasmettere contestualmente la dichiarazione del

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del

D.Lgs. n. 163/2006.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trova inoltre applicazione l'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che testualmente dispone "L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore."

L'appaltatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nel contratto di subappalto ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni: "

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

Art.10 - Pagamenti

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi avverranno con cadenza mensile entro 30 gg. alla presentazione di regolare fattura.

Qualora i pagamenti dei servizi eseguiti non saranno effettuati entro i termini stabiliti dal presente contratto, saranno riconosciuti all'appaltatore gli interessi per come previsti dal D. Lgs. 231/02 e s.m.i..

L'aggiudicatario provvederà ad emettere apposita fattura per ogni singolo comune.

Eventuali ritardi nel pagamento di uno o più comuni non inficeranno in alcun modo il servizio negli altri comuni.

Ai fini del pagamento, che avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario,

l'aggiudicatario indica i conti dedicati aventi le seguenti coordinate:

1) MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Via Nazionale 89063 Melito di Porto Salvo (RC), IBAN IT21Z0103081440000000699484;

2) BANCO DI NAPOLI, Corso Garibaldi 89063 Melito di Porto Salvo (RC), IBAN IT97B0101081440100000001168;

3) UNICREDIT BANCA, Corso Garibaldi 89100 Reggio Calabria (RC), IBAN IT79V0200816303000101453278;

4) BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, Corso Garibaldi n. 375 89100 Reggio Calabria (RC), IBAN IT87I0538716300000000969783;

5) UBI BANCA CARIME, Via Papa Giovanni XXIII n. 1 89063 Melito di Porto Salvo (RC), IBAN IT08R0306781440000000001906.

Le generalità delle persone delegate ad operare presso gli istituti su indicati sono:

a) Rosario Azzarà, CF. ZZRRSR45R14F112P, nato a Melito di Porto Salvo (RC)

il 14/10/1945 (*delegato ad operare presso l'istituto indicato ai punti 1), 2), 3),*

4) e 5));

b) Francesca Romeo, CF RMOFNC73S70F112F, nata a Melito di Porto Salvo

(RC) il 30/11/1973 (*delegato ad operare presso l'istituto indicato ai punti 1),*

2));

c) Gabriele Vincenzo Familiari, CF. FMLGRL83E24H224P, nato a Reggio

Calabria il 24/05/1983 (*delegato ad operare presso l'istituto indicato ai punti*

1), 4));

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste al punto precedente, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle amministrazioni comunali, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di PEC all'indirizzo asedsrl@pec.asedsrl.it.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni alla amministrazioni comunali, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

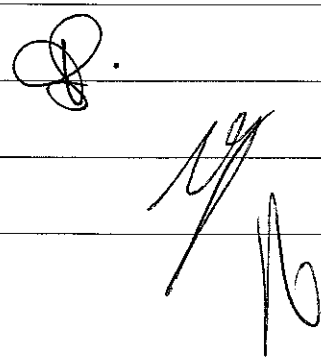
Possono essere rimesse direttamente all'amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 13 - Responsabilità

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the right margin of the page.

Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato e nell'offerta tecnica sarà contestata all'aggiudicatario, a mezzo PEC, specificando la natura e l'entità delle inadempienze stesse. L'aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni siano riconosciute in tutto o in parte non valide, il committente provvederà all'applicazione delle penali previste nel capitolato. Qualora si verifichi l'applicazione della penale per la medesima inadempienza, il committente potrà procedere, previo contraddittorio alla risoluzione in danno del presente contratto.

Si procederà alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 4) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

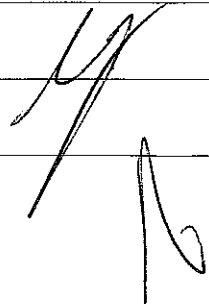
In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, le amministrazioni comunali potranno incamerare la cauzione prestata.



Art. 15 - Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti



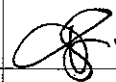
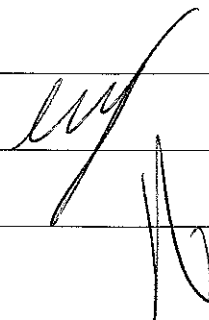
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. Analogamente, si procede alla risoluzione del contratto, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Recesso unilaterale delle Amministrazioni

Il committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora le Amministrazioni committenti si avvalgano della facoltà di recesso unilaterale, esse si obbligano a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalle Amministrazioni;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 17 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dalle Amministrazioni committenti e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

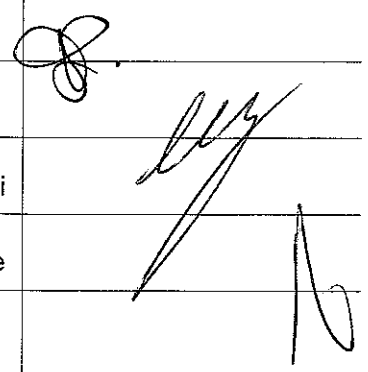
La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'appaltatore;
- b) dal committente, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 18 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante



transazione o accordo similare in base al precedente art. 17 è devoluta alla competenza del Foro di Palmi. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le Amministrazioni e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 20 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando i comuni da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Le Amministrazioni comunali si riservano la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 21 - Personale dell'appaltatore

Il personale dipendente dall'aggiudicatario, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell'utenza. L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenti per malattia o altro motivo.

Art. 22 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si

sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 23 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale i comuni effettuano i necessari accertamenti e rilasciano il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 24 - Oneri, stipula e registrazione

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 25 – Rimborso spese per pubblicazione bando

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo pagamento l'importo delle spese di pubblicazione del bando. In alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate.

Art. 26 - Foro

Fatto salvo quanto previsto sopra, Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti è quello di Palmi (RC)

Art. 27 - Adempimenti in materia antimafia

L'aggiudicatario ha presentato istanza di iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Calabria ancora in istruttoria, in ossequio alle disposizioni previste dall'art. 52 della legge 6.11.2012 n. 190. Ai sensi dell'art. 52 bis della citata normativa, l'iscrizione in tale elenco tiene luogo alla comunicazione e all'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. La S.U.A.P. di Reggio Calabria ha comunque provveduto con nota prot. n. 20536 del 20/01/2016 a dare comunicazione alla Prefettura di Reggio Calabria, dell'aggiudicazione a favore della società ASED srl.

Si procederà alla risoluzione del contratto qualora, in qualunque momento, dalla Prefettura di Reggio Calabria dovesse pervenire provvedimento interdittivo.

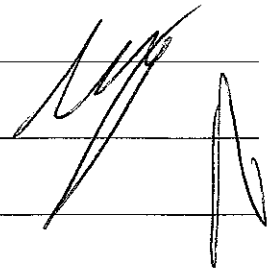
Art. 28 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, le Amministrazioni e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

I componenti danno atto che del presente contratto fanno parte, anche se materialmente non allegati, il capitolato d'appalto e l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

Q.



conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice di contratti D.
Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con
Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Del presente atto, redatto da me Segretario Generale Rogante, ho dato lettura alle
parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera
volontà, lo approvano e sottoscrivono in modalità cartacea tradizionale.

L'ufficiale rogante provvederà successivamente a firmare digitalmente il presente
contratto dopo aver provveduto alla sua digitalizzazione.

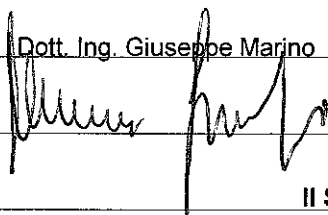
Il presente atto comprende pagine intere numero diciassette (18) oltre alla presente
fin qui.

per i Comuni

per l'Appaltatore

Dott. Ing. Giuseppe Marino

Dott. Gabriele Vincenzo Familiari



ASEDS S.p.A.
Dott. Gabriele Vincenzo Familiari



Il Segretario Comunale

Dott. Alfredo Priolo

